

Deliberazione della Giunta Regionale 4 novembre 2022, n. 22-5920

Regolamento regionale recante: "Disciplina dei contratti di sponsorizzazione". Approvazione.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Preso atto che:

- l'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) prevede che *“Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.”*;
- l'articolo 1, comma 1 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché l'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) prevedono che *“La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.”*;
- l'articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che *“Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà”*.

Dato atto che:

- l'articolo 13 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), prevede che *“La Giunta regionale disciplina con regolamento la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione da parte della Regione Piemonte, in attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.”*;
- lo stesso articolo 13 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) prevede che *“Nell'emanare il regolamento [...] la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*
 - a) perseguimento dell'interesse pubblico;*
 - b) esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;*
 - c) conseguimento di un vantaggio economico e patrimoniale mediante risparmi di spesa;*
 - d) limitazione delle iniziative al finanziamento di interventi, servizi o attività inserite nei programmi di spesa ordinari.”*

Considerato che:

- il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività della Regione ed è finalizzato a:
 - a) promuovere la collaborazione fra pubblico e privato;
 - b) favorire il miglioramento organizzativo;

- c) ottenere proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse;
- d) migliorare la qualità dei servizi istituzionali prestati;

- la disciplina delle attività di sponsorizzazione promosse, organizzate o gestite dalla Regione Piemonte deve rispettare inoltre quanto previsto dalle disposizioni legislative contenute negli articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici).

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del regolamento regionale recante: "Disciplina dei contratti di sponsorizzazione", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli artt. 1 della Legge Costituzionale 22.11.1999, n. 1 e 51 dello Statuto.

Ciò premesso;

vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

visto l'art. 121 della Costituzione;

vista la legge 15.3.1997, n. 59 e s.m.i.;

visti gli artt. 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

visto l'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

visto l'articolo 1, comma 1 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

visto l'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);

visto l'art. 13 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);

visto l'art. 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

visti gli artt. 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 così come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, a voti unanimi

delibera

1. di approvare, per le ragioni riportate in premessa, il regolamento regionale recante: "Disciplina dei contratti di sponsorizzazione", allegato alla presente deliberazione per farne

parte integrante e sostanziale e che verrà emanato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi degli artt. 1 della Legge Costituzionale 22.11.1999, n. 1 e 51 dello Statuto;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Il Decreto del Presidente della Giunta 9 novembre 2022, N. 7/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dei contratti di sponsorizzazione". è stato pubblicato sul 3° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 46 del 17 novembre 2022 (n.d.r.)